



VIVIFAVARO  
Associazione Imprese  
e Liberi Professionisti

## ***STATUTO***

### **1. Disposizioni generali**

E' costituita l'associazione di promozione sociale denominata "VIVIFAVARO" Associazione tra imprese e liberi professionisti con Sede in Via S. Donà, 396 Favaro Veneto (Ve).

L'Associazione non ha scopo di lucro, ed è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi. In particolare l'Associazione ha come oggetto lo studio e lo sviluppo di attività dirette e connesse al rilancio delle attività commerciali, pubbliche ed artigianali dell'area urbana di Favare Veneto, attraverso l'adozione di tutte quelle iniziative, nessuna esclusa, che saranno ritenute idonee e opportune per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, anche attraverso interventi presso la Pubblica Amministrazione per l'adozione di quegli strumenti di sua esclusiva competenza nelle materie ad essa istituzionalmente devolute.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

## 2. Soci

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito, gli ideali.

I soci si dividono in soci ordinari e soci sostenitori.

I soci ordinari sono coloro i quali avendo interesse alle attività e agli scopi dell'Associazione richiedono di esservi ammessi e la cui domanda di ammissione deve essere accolta dal Consiglio Direttivo il cui giudizio rimane unico e insindacabile. La domanda deve contenere esplicitamente l'obbligo da parte del richiedente di osservare le disposizioni dello Statuto, dell'Atto Costitutivo e degli eventuali Regolamenti deliberati dagli organi competenti dell'Associazione. L'adesione ha effetto solo a seguito della delibera di ammissione e del versamento della quota associativa.

I soci sostenitori sono coloro i quali sostengono anche economicamente una o più iniziative dell'Associazione. I soci sostenitori non fanno parte dell'Assemblea dei soci e possono partecipare, senza diritto di voto, solo alle riunioni in cui vengono espressamente invitati.

### **Recesso, esclusione e decadenza del Socio:**

- a) il socio può recedere dall'Associazione con comunicazione scritta fatta pervenire presso la sede dell'Associazione;
- b) il socio è escluso dall'Associazione con delibera di esclusione motivata da parte del Consiglio Direttivo per motivi di incompatibilità,
  - per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi statutari, ai regolamenti o alle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - per non aver adempiuto puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
  - per ritardato pagamento della quota associativa annuale entro e non oltre il 31 marzo dell'anno in corso;
  - per aver arrecato, in qualunque modo, danni morali o materiali all'Associazione, fatto salvo il diritto dell'Associazione di intraprendere qualsiasi ulteriore richiesta di risarcimento e/o azione legale necessaria a tutelare i propri interessi.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'Associato espulso potrà, entro 30 gg, presentare ricorso al provvedimento, depositandolo o indirizzandolo alla sede dell'Associazione, sul quale si pronuncerà il Consiglio Direttivo. E' escluso il ricorso ad altra giurisdizione.

c) Il socio decade dalla sua carica per morte.

In caso di esclusione recesso o decadenza nessun diritto spetterà al socio né ai suoi eredi in ordine a quanto abbia, a qualunque titolo, versato o conferito in favore all'Associazione.

### **3. Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente dell'Associazione

a) L'Assemblea dei soci è costituita dai soli soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I soci sostenitori partecipano all'Assemblea solo nei casi ritenuti opportuni dal C.D. e su invito del Presidente.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, con i mezzi da lui ritenuti più idonei, almeno una volta all'anno entro il 30 aprile e ogni qualvolta il C.D. lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci ordinari, purché sia indicato l'argomento di cui si chiede la trattazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.D., o in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente. Può essere eletto Presidente dell'Assemblea anche un socio presente e in regola con il pagamento della quota.

La partecipazione all'Assemblea può essere delegata ad altro socio ordinario in regola con il pagamento della quota associativa, con un massimo di cinque deleghe.

Spetta all'assemblea :

- a) Approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio;
- d) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio;
- e) modificare lo Statuto;

- f) deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la sua messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e dei loro poteri e la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, nel rispetto del presente Statuto.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati in seconda convocazione. Le deliberazioni avvengono a maggioranza dei presenti o rappresentati.

Per le modifiche al presente Statuto, che sono proposte all'Assemblea dal C.D., l'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando vi siano presenti o rappresentati almeno metà dei soci ordinari aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti presenti.

In caso di delibera di scioglimento è l'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando vi siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci ordinari e per la validità della delibera è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

b) **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ordinari; è formato da un minimo di tre membri ed elegge il Presidente ed il Vicepresidente. Esso si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio è validamente convocato quando è presente la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità il voto del Presidente prevale.

Al C.D. spettano i seguenti compiti:

- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- predisporre il rendiconto patrimoniale e finanziario;
- attuare i programmi e le iniziative dell'Associazione;
- approvare eventuali regolamenti;
- definire la quota associativa annuale;
- deliberare su ogni argomento attinente all'attività dell'Associazione che non sia riservato dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea;
- Assumere tutte le funzioni ordinarie e straordinarie dell'Associazione.

Il C.D. è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, con facoltà di autorizzare e di compiere ogni e qualsiasi atto che ritenga opportuno per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che la legge e il presente statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Qualora un consigliere sia assente per più di tre volte consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto dalla sua carica dal Consiglio Direttivo.

**c) Il Presidente dell'Associazione**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dal C.D. e presiede il C.D. stesso.

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'Associazione, questi viene sostituito dal Vice-Presidente dell'Associazione.

**4) Il Patrimonio associativo**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) quota annua associativa
- b) eventuali contributi straordinari
- c) contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
- d) sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati.

**5) Esercizio sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio e deve essere approvato dall'Assemblea.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **6) Modifiche statutarie**

Le modifiche statutarie avvengono su proposta della maggioranza dei componenti del C.D. con parere favorevole del presidente del C.D. stesso. Le proposte di modifica devono poi essere presentate in Assemblea per la validità; è necessaria la presenza o la rappresentanza di almeno la metà degli associati sia in prima che in seconda convocazione. Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea in merito alle proposte di modifica dello Statuto è necessaria la maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

## **7) Scioglimento dell'Associazione**

Lo scioglimento dell'Associazione avviene:

- a) su proposta di almeno tre quarti dei soci aderenti;
- b) per impossibilità di raggiungere l'oggetto associativo;
- c) per impossibilità di eleggere gli organi associativi;
- d) altre cause previste dalla legge.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea. L'Assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando vi siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci ordinari e per la validità della delibera è necessario il parere favorevole di almeno due terzi dei voti presenti. E' l'Assemblea stessa che provvede alla messa in liquidazione dell'Associazione, alla nomina dei liquidatori e dei loro poteri, e alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo, nel rispetto del presente Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale netto risultante dal rendiconto sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **8. Disposizioni generali**

Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto comune. Il C.D. si riserva comunque di emanare un regolamento a completamento ed integrazione del presente statuto.